



Dott. Umberto Ajello
NOTAIO
Via Borghetto n.3
20122 MILANO
Tel. 02.76378401

Repertorio N. 58691

Raccolta N. 11067

===== Verbale del Consiglio di Amministrazione =====

===== della =====

===== "FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaquattordici, =====

il giorno diciotto, =====

del mese di febbraio. =====

In Milano, nel mio studio in via Borghetto n.3. =====

Alle ore dieci e minuti quindici. =====

Avanti a me dottor Umberto Ajello, notaio alla residenza di Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, =====

===== E' PRESENTE =====

- SINIGALLIA Alberto, nato a Milano il giorno 4 ottobre 1962, domiciliato in Milano, Via San Giovanni alla Paglia n. 7, = il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della: =====

- "FONDAZIONE PROGETTO ARCA onlus" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con sede in Milano via San Giovanni alla Paglia n.7, ===== codice fiscale 11183570156. =====

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo, ===== mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta società riunitosi oggi, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente: = =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. trasferimento della sede legale da Via San Giovanni alla Paglia, 7 (MI) a Via degli Artigianelli, 6 (MI); =====
2. modifiche statutarie; =====
3. varie ed eventuali. =====

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do' atto di quanto segue: =====

il Presidente signor SINIGALLIA Alberto mi fa dare atto che:==

- l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata ai sensi dell'articolo 10 dello statuto in data 14 febbraio 2014; =====

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il comparente Presidente Sinigallia Alberto, il vice Presidente Nurzia Laura e i consiglieri Abbruzzi Ivano, Pignatto Antonio; assente giustificato il consigliere Padre Bettoni Giuseppe; =====

- che per il Collegio dei Revisori è presente il signor Piero Aliprandi, assenti giustificati i revisori Gian Mario Colombo e Giuseppe Pio Garbellano. =====

Il Presidente conferma pertanto la validità dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, essendo andata deserta l'adunanza in prima convocazione in data 17 febbraio 2014. =====

Aperta la seduta il Presidente riferisce agli intervenuti i

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano "1"
il 20/02/2014
al N. 4740
Serie 1T
Euro 200,00



motivi per i quali si rende opportuno trasferire la sede della Fondazione da Milano, via San Giovanni alla Paglia n. 7 a via degli Artigianelli n. 6 sempre in Milano. =====

Continuando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce, inoltre, l'opportunità di apportare alcune modifiche allo statuto che riguardano sostanzialmente l'eliminazione, non essendo mai stato istituito, del riferimento al regolamento interno della Fondazione; la riduzione a un mese prima della scadenza del mandato al Consiglio, del termine per la presentazione della rosa dei nuovi candidati all'elezione alla carica di Consigliere; la possibilità di prevedere per il Consiglio di Amministrazione di tenere le adunanze anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, nonché di adottare le decisioni anche mediante consultazione scritta; la previsione di un riconoscimento economico ai componenti gli organi della fondazione, da prelevarsi dalla gestione ordinaria; egli propone altresì l'abrogazione della norma transitoria di cui all'art 15. == Infine propone la rivisitazione letterale degli artt. 2, 3, 9 e 13, senza modificarne la portata, dando conseguentemente lettura agli astanti di tutti gli articoli dello statuto, peraltro, già precedentemente portato a conoscenza dei partecipanti all'odierna assemblea. =====

Vengono quindi messi in discussione ed ai voti gli argomenti in ordine del giorno e gli amministratori presenti, senza discussione, con voto palese ed all'unanimità, =====

===== deliberano: =====

1) di modificare il punto 5 e il punto 6 dell'articolo 1 nella seguente nuova formulazione: =====

"5. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è disciplinata dal Codice Civile, dal presente Statuto, dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460."; =====

"6. La Fondazione ha sede in Milano, Via degli Artigianelli n. 6, potrà espletare le proprie finalità sull'intero territorio nazionale e internazionale e potrà aprire succursali e filiali in ogni parte del mondo.". Invariato il resto dell'articolo; =====

2) di riformulare il primo comma dell'art. 2, ove è stata aggiunta la frase "in tutte le sue accezioni" e il riferimento alle attività rivolte a soggetti svantaggiati di cui al D.Lgs n.460/1997, nonché di riformulare il punto 3, aggiungendo la frase "attraverso le forme consentite dalla legge", che vengono approvati nella seguente nuova formulazione: =====

"La Fondazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, in tutte le sue accezioni, interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione esclusiva ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere. =====

Tale scopo si attua tramite la promozione e lo svolgimento,

diretto o attraverso altre istituzioni senza scopo di lucro, delle attività, rivolte a soggetti in stato di svantaggio ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, nei seguenti settori: =====

assistenza sociale e sociosanitaria; =====

assistenza sanitaria; =====

beneficenza; =====

istruzione; =====

formazione; =====

promozione della cultura e dell'arte; =====

tutela dei diritti civili.";

"3. reperimento e cessione, attraverso le forme consentite dalla Legge, di unità abitative a persone svantaggiate, da effettuarsi in locazione o con altra forma contrattuale nella disponibilità della Fondazione, al fine di permettere loro il reinserimento abitativo, sostenendole nell'acquisizione di un elemento fondamentale per il benessere sociale, quale la casa;". Invariato il resto dell'articolo; =====

3) di meglio specificare le voci che vanno a comporre il patrimonio della Fondazione e conseguentemente viene modificato il punto "a." dell'art. 3 ed introdotto il punto "f." sempre al medesimo articolo dello statuto, che vengono approvati come segue: =====

"a. dal complesso dei beni immobili, mobili e dalle attrezzature già di proprietà dell'Associazione Progetto Arca onlus o da quelli acquisiti nel tempo;"; =====


"f. dal capitale umano della Fondazione e dalla sua crescita nel tempo.". Invariato il resto dell'articolo; =====

4) di modificare il punto 2. dell'articolo 5, prevedendo la possibilità di riconoscere rimborsi, spese e compensi da prelevarsi in ogni caso dalla gestione ordinaria, agli organi della Fondazione, che viene approvato nella seguente nuova formulazione: =====

"2. I componenti degli organi della Fondazione svolgono la loro attività gratuitamente o attraverso dei riconoscimenti economici a carico della gestione ordinaria, che saranno decisi con apposita delibera dal CdA. Saranno, altresì, garantiti i rimborsi delle spese specificamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.". Invariato il resto dell'articolo;

5) di ridurre il termine di cui all'art. 8 punto 2 per la presentazione della rosa dei nuovi candidati a un mese prima della scadenza del mandato del consiglio; il punto 2 del predetto articolo viene pertanto approvato come segue: =====

"2. il Consiglio di Amministrazione, al termine del mandato dei tre anni, elegge i membri del Consiglio di Amministrazione successivo con elezioni che non prevedono la presenza per delega. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità: un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, i cinque membri possono presentare al Consiglio stesso una rosa di candidati (e



relativi curriculum) i cui nominativi sono oggetto delle elezioni dei nuovi Consiglieri. Indipendentemente dal numero di candidati ogni componente del Consiglio ha il dovere di esprimere cinque preferenze (e non meno di cinque) con voto segreto. Le preferenze devono riferirsi a cinque persone diverse fra loro. Sono eletti i cinque nominativi titolari del maggior numero di voti. Nel caso in cui, per la copertura di uno o più posti disponibili, più candidati conseguano parità di voti, i Consiglieri necessari a completare il Consiglio sono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione uscente, tra coloro che hanno conseguito, a parità, il maggior numero di voti. In questo caso ogni Consigliere uscente ha diritto a un solo voto. Se anche nell'elezione di ballottaggio si verifica un caso di parità sarà il Presidente a dichiarare formalmente il candidato prescelto per occupare il posto di Consigliere avvalendosi delle prerogative conferite dall'art. 11, comma 2. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese;". Invariato il resto dell'articolo;

6) di riformulare la lettera b) al punto 2 dell'articolo 9 in ordine ai regolamenti interni come segue:

"b) approvare ed adottare, ove ritenuto necessario od opportuno, specifici regolamenti della Fondazione;", fermo il precedente testo dell'articolo per quanto non modificato;

7) di prevedere la possibilità per il Consiglio di amministrazione di tenere le adunanze anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza nonché di adottare le decisioni anche mediante consultazione scritta, modificando l'articolo 10 del vigente statuto nella seguente formulazione:

"Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri.

3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in seconda convocazione, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni delle quali si darà atto nei verbali:

* che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, proclamare i risultati delle votazioni;

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di comprendere adeguatamente gli interventi di ogni partecipante;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti necessari allo svolgimento dei temi all'ordine del giorno;

6. verificatesi i requisiti di cui sopra la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, e dove sarà presente il segretario della riunione.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo delle delibera da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presidente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta.


8. Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive, il Collegio dei Revisori o uno o più dei suoi membri, che verranno invitati secondo le modalità previste per la convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

9. Il segretario che redige il verbale della seduta è designato di volta in volta dal Presidente.;

8) di modificare il punto 3 dell'articolo 13 avente ad oggetto il collegio dei revisori, eliminando il riferimento normativo in esso contenuto e approvandone la seguente nuova formulazione:

"3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.". Invariato il resto dell'articolo;

9) di abrogare la norma transitoria apposta in calce allo



statuto funzionale alla trasformazione da Associazione e Fondazione. =====

Il Consiglio, infine, delibera di conferire allo stesso Presidente tutti i necessari poteri perchè possa apportare al presente verbale le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche nonchè sottoscrivere la relativa documentazione, che fosse richiesta dalle autorità competenti. =====

Il Presidente, assunta dal Consiglio la deliberazione di cui sopra, accertato che nessuno degli intervenuti chiede la parola, non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa l'odierna riunione. =====

E richiesto io notaio ricevo il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, chiuso alle ore dieci e minuti quarantacinque da me letto al comparente, che con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquanta omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa fattami dal comparente stesso. =====

Consta questo atto di quattro fogli scritti su pagine tredici intere e sulla quattordicesima sin qui. =====

F.to Sinigallia Alberto =====

F.to Umberto Ajello notaio (LT) =====

all. "A" al n. 58691/0067 del Rep.

Statuto

Fondazione Progetto Arca onlus

Articolo 1

Origini, denominazione, natura e durata

1. E' costituita la Fondazione Progetto Arca onlus.
2. La Fondazione non persegue finalità di lucro, non attua discriminazioni di carattere politico, religioso o di etnia, è apartitica e apolitica.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero del suo acronimo onlus, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
5. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è disciplinata dal Codice Civile, dal presente Statuto, dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.
6. La Fondazione ha sede in Milano, Via degli Artigianelli n. 6, potrà espletare le proprie finalità sull'intero territorio nazionale e internazionale e potrà aprire succursali e filiali in ogni parte del mondo.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, in tutte le sue accezioni, interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione esclusiva ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere.

Tale scopo si attua tramite la promozione e lo svolgimento, diretto o attraverso altre istituzioni senza scopo di lucro, delle attività, rivolte a soggetti in stato di svantaggio ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, nei seguenti settori:

- ❖ assistenza sociale e sociosanitaria;
- ❖ assistenza sanitaria;
- ❖ beneficenza;
- ❖ istruzione;
- ❖ formazione;
- ❖ promozione della cultura e dell'arte;
- ❖ tutela dei diritti civili.

Tutto quanto procede secondo le previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.


La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate a eccezione di quelle direttamente connesse.

Lo scopo esposto prende vita dalla finalità più alta di contribuire a promuovere e veicolare l'amore per la vita, nelle sue svariate forme, al fine di proteggere e valorizzare la manifestazione inestimabile della Creazione.

La ragione che motiva tale finalità è il credere che in ogni persona, indipendentemente dal suo livello sociale e culturale, abiti una scintilla di luce che conserva l'umana potenzialità di evoluzione e necessita di essere nutrita, o in alcuni casi risvegliata, per produrre il suo miglior frutto. La Fondazione crede, inoltre, che una persona o gruppo di individui in possesso delle potenzialità per offrire un contributo all'umanità, e alla natura nel suo insieme, abbia il dovere di impegnarsi a fondo per l'ottenimento degli obiettivi prefissati.

Sante Sante

Umberto Pavan



La Fondazione si impegna a tendere a quanto sopra mettendo in campo alcuni precisi ruoli rispetto alla società nel suo insieme e alle singole persone soccorse.

- ❖ Ascoltratrice attenta e premurosa dei bisogni del territorio. Questa capacità le permette di indagare in ambiti ancora non scoperti, o già esistenti, al fine di ampliare la cornice di possibilità di risposta alla società. E' impegno della Fondazione non partire da risposte prefigurate ma dare valore e credito alle risonanze che la società produce, affiancandosi alle realtà impegnate nella lettura del territorio per l'ottenimento della più oggettiva analisi possibile.
- ❖ Catalizzatrice delle potenzialità di impegno sociale nel territorio (nazionale e internazionale) al fine di raccogliere e ridistribuire le risorse in esso presenti e rinnovarle dando a esse l'ordine più funzionale alla migliore qualità possibile dell'intervento.
- ❖ Accompagnatrice dei processi di autonomia e crescita. Questa tensione le permette di accogliere senza giudizio ogni condizione umana o sociale e di mettere in campo tutte le risorse possibili al fine di creare una trasformazione. Tale trasformazione non è considerata dalla Fondazione come risultato imprescindibile ma solo desiderato. L'accompagnamento, infatti, si nutre del rispetto delle individualità e dei tempi di ogni essere umano o condizione sociale individuata come bisognosa. La Fondazione crede, infatti, che ogni trasformazione possa compiersi con la partecipazione attiva dei soggetti interessati e con la presenza costante e intrinseca di chi è in grado di generare processi di ascolto.
- ❖ Sostenitrice delle potenzialità individuali. Questa caratteristica le permette di sperare contro ogni speranza e di garantire a ogni grado di emarginazione e sofferenza l'attenzione e la disponibilità alla valorizzazione dell'essere umano, considerato parte di un disegno di Amore e, quindi, di per sé stesso dono da proteggere e affiancare nel percorso verso il migliore ascolto di sé possibile.
- ❖ Promotrice di azioni resilienti. Questa responsabilità collettiva permette alla Fondazione di porre attenzione non allo studio dei limiti del genere umano ma alle leve in grado di farne emergere i punti di forza. Essa crede necessario ampliare l'angolo di lettura dei bisogni sociali in modo da esplorare il deficit al fine di trovare in esso le risorse per avvicinare l'uomo alla sua libertà, coinvolgendolo responsabilmente nel suo cammino di crescita e senza relegarlo a progetti precostituiti dettati da un pensiero non aperto alla dimensione della possibilità. La Fondazione ha l'obiettivo di accogliere le dimensioni del limite e della risorsa credendo possibile trasformare il dolore in una esperienza di apprendimento e di crescita e promuovendo processi di resilienza collettivi e comuni che sfocino in un progetto umano personale o sociale, in grado di raccogliere tutte le risorse delle persone.
- ❖ Risolutrice delle emergenze che il territorio, nel preciso e mutevole momento storico denuncia. Questa competenza le permette di operare in ambiti sperimentali dove l'innovazione è l'elemento che produce la differenza rispetto al contesto stabilizzato.
- ❖ Misuratrice dei risultati raggiunti attraverso un'attività di confronto con quanto pianificato che le permette di diffondere la qualità orientata verso i risultati, promuovendo e incoraggiando l'attitudine al rilevamento, all'analisi e alla misurazione.

Le azioni che la Fondazione si prefigge di svolgere, nel tempo presente o futuro, e che reputa funzionali al raggiungimento degli scopi di cui sopra sono:

1. offerta di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere attraverso l'accoglienza in servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali, ambulatoriali o domiciliari. L'impegno principale della Fondazione è quella di elargire, per ogni tipologia di utenza accolta, le risposte consone allo stato e grado della condizione di svantaggio manifestata, sviluppando progetti personalizzati in ragione di una molteplicità di variabili (modalità di selezione, tempi di permanenza, autonomia, prestazioni offerte, obiettivi alla dimissione, etc.);
2. moltiplicazione di risposte ai bisogni sociali in grado di propagarsi con fluidità nel tessuto sociale, attraverso la condivisione di fondi o il diretto finanziamento di realtà nazionali e internazionali con le quali condividere la progettazione, la gestione di servizi e la valutazione degli stessi;
3. reperimento e cessione, attraverso le forme consentite dalla Legge, di unità abitative a persone svantaggiate, da effettuarsi in locazione o con altra forma contrattuale nella disponibilità della Fondazione, al fine di permettere loro il reinserimento abitativo, sostenendole nell'acquisizione di un elemento fondamentale per il benessere sociale, quale la casa;
4. assistenza e accompagnamento delle persone svantaggiate nel reperimento di finanziamenti atti a concretizzare l'organizzazione di attività economiche necessarie per l'innalzamento e la stabilizzazione della loro qualità di vita;
5. promozione della cultura solidale attraverso campagne di sensibilizzazione, manifestazioni culturali, ludiche e aggregative, mostre e convegni, pubbliche relazioni in Italia o all'estero;
6. sensibilizzazione rispetto alla riabilitazione sociale e alla promozione della cultura e della tutela dei diritti civili attraverso l'ideazione e la distribuzione di libri, riviste, giornalini, volantini, etc;
7. gestione e finanziamento di attività volte all'educazione, all'istruzione, alla scolarizzazione e alla formazione di soggetti svantaggiati e non (esempio per gli educatori impegnati in attività dedicate a svantaggiati), ivi compresa l'attività di orientamento, formazione permanente, individuazione, selezione e implementazione delle competenze individuali;
8. sostegno all'inserimento sociale mediante la predisposizione di laboratori occupazionali, interni o esterni ai servizi gestiti dalla Fondazione, e distribuzione dei prodotti da essi confezionati;
9. promozione, organizzazione e gestione di attività di sostegno a distanza di bambini o famiglie in necessità abitanti in altri paesi del mondo.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette a eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Articolo 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dal complesso dei beni immobili, mobili e dalle attrezzature già di proprietà dell'Associazione Progetto Arca onlus o da quelli acquisiti nel tempo;
 - b. dal complesso dei beni mobili e delle attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti nel corso del procedimento di trasformazione dell'Associazione stessa.

Susanna Sestu

Massimo Mazzoni



2. Il patrimonio si incrementa per effetto:
 - a. dei conferimenti di enti e soggetti espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b. di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - c. di lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - d. di sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - e. degli utili di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi;
 - f. dal capitale umano della Fondazione e dalla sua crescita nel tempo.
3. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo di dotazione iniziale che ha permesso la costituzione della Fondazione.

Articolo 4 Fondo di Gestione

1. Il fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:
 - a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - b. gli utili di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi, purché non destinati a patrimonio;
 - c. le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da enti e da amministrazioni pubbliche oppure da privati non destinati all'incremento del patrimonio;
 - d. ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - e. i proventi, i lasciti e le donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - f. i proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo e dalla raccolta fondi in qualunque forma essa si esprima;
 - g. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - h. i finanziamenti e ogni altro tipo di entrate.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della Fondazione e comunque nel rispetto del dispositivo di cui dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Articolo 5 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Collegio dei Revisori;
 - d. il Comitato Scientifico.
2. I componenti degli organi della Fondazione svolgono la loro attività gratuitamente o attraverso dei riconoscimenti economici a carico della gestione ordinaria, che saranno decisi con apposita delibera dal CdA. Saranno, altresì, garantiti i rimborsi delle spese specificamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6
Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta questo venga rinominato, con voto segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso;
2. con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente della Fondazione;
3. il Presidente dura in carica tre anni come il Consiglio di Amministrazione;
4. in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 7
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;
2. il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, individua il segretario per ogni incontro e sottoscrive il verbale unitamente al segretario prescelto;
3. il Presidente convoca le riunioni del Comitato Scientifico almeno una volta all'anno e le presiede, individua il segretario per ogni incontro e sottoscrive il verbale unitamente al segretario prescelto;
4. spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
 - b. promuovere e coordinare le attività e le iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici assunti;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. sottoscrivere gli atti di amministrazione;
 - e. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
 - f. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - g. sovrintendere all'andamento della Fondazione;
 - h. firmare i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione;
 - i. nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
 - j. dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, previa deliberazione in merito assunta dal Consiglio di Amministrazione;
 - k. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - l. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
 - m. nominare, se lo ritiene opportuno, un Direttore Generale, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Sante Sera

Walter Mazzola



Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni a decorrere dalla data del suo insediamento;
2. il Consiglio di Amministrazione, al termine del mandato dei tre anni, elegge i membri del Consiglio di Amministrazione successivo con elezioni che non prevedono la presenza per delega. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità: un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, i cinque membri possono presentare al Consiglio stesso una rosa di candidati (e relativi curriculum) i cui nominativi sono oggetto delle elezioni dei nuovi Consiglieri. Indipendentemente dal numero di candidati ogni componente del Consiglio ha il dovere di esprimere cinque preferenze (e non meno di cinque) con voto segreto. Le preferenze devono riferirsi a cinque persone diverse fra loro. Sono eletti i cinque nominativi titolari del maggior numero di voti. Nel caso in cui, per la copertura di uno o più posti disponibili, più candidati conseguano parità di voti, i Consiglieri necessari a completare il Consiglio sono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione uscente, tra coloro che hanno conseguito, a parità, il maggior numero di voti. In questo caso ogni Consigliere uscente ha diritto a un solo voto. Se anche nell'elezione di ballottaggio si verifica un caso di parità sarà il Presidente a dichiarare formalmente il candidato prescelto per occupare il posto di Consigliere avvalendosi delle prerogative conferite dall'art. 11, comma 2. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese;
3. i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo;
4. decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione consecutive;
5. nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le seguenti modalità. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione in tempo breve e chiede ai Consiglieri in carica di proporre candidature. I nominativi saranno eletti dal Consiglio, a maggioranza semplice. Ogni Consigliere, in questo caso, avrà diritto a un solo voto. In caso di parità si procede come al comma 2 dell'art. 11 del presente Statuto. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese;
6. il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione degli amministratori anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo;
7. i membri del Consiglio di Amministrazione non sono revocabili dal soggetto che li ha nominati e, quindi, restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, come espresso al punto 2 di questo articolo.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
2. compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali da esso individuate anche a seguito di consultazione del Comitato scientifico, il piano annuale di attività della Fondazione;
 - b) approvare ed adottare, ove ritenuto necessario od opportuno, specifici regolamenti della Fondazione;
 - c) definire la struttura operativa della Fondazione;

- d) predisporre e approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto annuale;
- e) nominare il Presidente ed il Vicepresidente;
- f) conferire deleghe speciali a uno dei suoi componenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali, per la gestione di situazioni contingenti o per la realizzazione di progetti o ricerche specifiche;
- g) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- h) nominare i componenti del Comitato Scientifico e invitarli personalmente con formula ufficiale;
- i) consegnare eventuali mandati particolari al Comitato Scientifico nella sua totalità o anche a singoli referenti, concordando i tempi per la consegna dei risultati;
- j) considerare, alla luce dell'insieme di situazioni contingenti, le eventuali proposte di innovazione e miglioramento attuate dal Comitato Scientifico e, nell'eventualità di una valutazione di inadeguatezza, formulare un rigetto motivato;
- k) predisporre e approvare le modifiche dello Statuto;
- l) deliberare, all'unanimità dei suoi componenti, sulle proposte di estinzione della Fondazione;
- m) approvare i verbali delle proprie sedute;
- n) approvare la relazione annuale sulle attività.

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione, contenete l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in seconda convocazione, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni delle quali si darà atto nei verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di comprendere adeguatamente gli interventi di ogni partecipante;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti necessari allo svolgimento dei temi all'ordine del giorno.

Sulle due

[Handwritten signature]

ALLEGATO UNICO AL PROGETTO DI STATUTO

6. verificatesi i requisiti di cui sopra la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, e dove sarà presente il segretario della riunione.
7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo delle delibera da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presidente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta.
8. Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive, il Collegio dei Revisori o uno o più dei suoi membri, che verranno invitati secondo le modalità previste per la convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
9. Il segretario che redige il verbale della seduta è designato di volta in volta dal Presidente.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto;
2. in caso di votazione che consegua parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente, o in assenza di esso del Vicepresidente;
3. il segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza che è firmato dal Presidente e dal Segretario in carica per quella riunione specifica;
4. il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle forme di Legge, parte delle proprie competenze a uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della Fondazione; l'atto di delega deve contenere i limiti e le disposizioni inerenti alle attribuzioni conferite.

Articolo 12

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce persone competenti e professionalizzate nei settori di attività della Fondazione oltre che soggetti riconosciuti in virtù di esperienza o dedizione volontaristica ai settori di intervento di Progetto Arca; è organo consultivo della Fondazione.
2. La nomina dei partecipanti al Comitato Scientifico è proposta da almeno uno dei Consiglieri al Consiglio di Amministrazione che, a seguito di deliberazione favorevole, espongono un invito ufficiale al candidato. Tale prassi può essere reiterata ogni qual volta si palesa l'interesse a coinvolgere una nuova persona all'interno del Comitato Scientifico, al quale non è assegnato un numero determinato di partecipanti.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è da questi presieduto.
4. Al Comitato Scientifico compete:
 - ❖ verificare la corretta attuazione degli interventi di pedagogia e altri previsti;

- ❖ intervenire nella valutazione di progettualità in via di definizione e di sperimentazioni e nella valutazione degli interventi effettuati, secondo quanto ritenuto opportuno dal Comitato stesso e dalle Istituzioni alle quali tale valutazione è rivolta;
 - ❖ vigilare sulle attività formative, oltre che sui relativi risultati, promosse dal Consiglio di Amministrazione;
 - ❖ formulare eventuali proposte per implementare le attività svolte o per avviare di nuove;
 - ❖ deliberare sulle materie che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Comitato stesso;
 - ❖ recepire gli incarichi conferiti da parte del Consiglio di Amministrazione che può individuare, all'interno del Comitato, anche singoli referenti per specifici compiti, ottemperare agli incarichi conferiti e presentare la relativa documentazione nei tempi concordati con il Consiglio.
5. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 6. Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal regolamento predisposto dai suoi membri e approvato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 13 **Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal almeno tre persone tra cui un Presidente. I tre membri del Collegio dei Revisori sono nominati da:
 - Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti giurisdizione dei tribunali di Milano e Lodi, C.so Europa, 11 – 20121 Milano;
 - Presidente della Fondazione Albero della Vita onlus, Via Ludovico il Moro, 6/A, Palazzo Pacinotti – Milano 3 City – 20080 Basiglio (Milano);
 - Presidente della Federazione Lombardia del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), Viale Marelli, 19 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
4. Per l'assolvimento del proprio mandato il Collegio dei Revisori ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

Articolo 14 **Bilanci d'esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
3. la struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico – finanziaria della stessa.



Articolo 15

Scioglimento e modifica dello Statuto della Fondazione

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
2. la Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione;
3. l'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti;
4. in caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
5. in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a nessun soggetto interno o esterno alla Fondazione.

Signato alle

22/06/2018



COPIA CONCORDANTE ALL'ORIGINALE
CONSTA DI PAGINE DICIASSETTE
VILANO, 01 Agosto 2014



11.8.2014